

# **TI\_GERICHTE 15.1995.00058 vom 7. März 1995**

TI Tribunale d'appello, 1995-03-07, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.1995.00058](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.1995.00058)

FR: TI\_GERICHTE 15.1995.00058 du 7 mars 1995

IT: TI\_GERICHTE 15.1995.00058 del 7 marzo 1995

## **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

## **Erwägungen**

### **E. 1**

L'elenco oneri 7 settembre 1994, trasmesso lo stesso giorno agli interessati, è stato notificato a \_\_\_\_\_, come da lui espressamente rilevato nello scritto 23 settembre 1994, il 12 settembre 1994. Il termine di dieci giorni ex art. 17 cpv. 2 LEF per presentare il reclamo veniva dunque a scadere il 22 settembre 1994 (art. 31 cpv. 1 LEF). Il reclamo 4 ottobre 1994 risulta pertanto ampiamente intempestivo. All'Autorità di vigilanza non è invece noto quando \_\_\_\_\_, che dall'atto di reclamo sembrerebbe avere diverso domicilio rispetto al marito, abbia avuto conoscenza dell'elenco oneri impugnato. La questione della tempestività dell'atto di reclamo di \_\_\_\_\_, come pure quella della sua legittimazione a presentare il reclamo, possono comunque rimanere irrisolte, visto che il gravame è da respingere nel merito per le considerazioni che verranno espresse ai seguenti considerandi.

### **E. 2**

Nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno ex art. 151 ss. LEF tornano applicabili, per quanto qui di rilievo, gli art. da 106 a 109 LEF per il rinvio di cui all'art. 155 cpv. 1 LEF; la realizzazione immobiliare si opera poi secondo le disposizioni degli art. da 133 a 143 bis LEF (cfr. art. 156 prima frase LEF).

### **E. 3**

Prima dell'incanto l'ufficiale accerta gli oneri gravanti l'immobile facendo capo alle insinuazioni presentate ed all'estratto del registro fondiario (art. 140 cpv. 1 LEF, applicabile anche all'esecuzione in via di realizzazione del pegno per l'art. 156 LEF); l'elenco di tali oneri è comunicato ai creditori partecipanti al pignoramento ed al debitore, con l'assegnazione di un termine di dieci giorni per impugnarlo (art. 140 cpv. 2 LEF).

### **E. 4**

a) Per l'art. 34 cpv. 1 lett. a e lett. b RFF (applicabile nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare per il rinvio dell'art. 102 RFF) l'elenco oneri deve contenere: " a. l'indicazione del fondo da vendersi, degli eventuali accessori (art. 11) e del valore di stima quali risultano dal verbale di pignoramento; b gli oneri iscritti nel registro fondiario e quelli insinuati in seguito all'ingiunzione (art. 29 cpv. 2 e 3) dell'ufficio (diritto di pegno e altri diritti reali comprese le servitù prediali), coll'indicazione esatta dei beni ai quali i singoli oneri si riferiscono e del grado rispettivo dei diritti di pegno, delle servitù e degli altri oneri, per quanto risulti dall'estratto del registro fondiario (art. 28) o dalle

insinuazioni (...)" b) Ne consegue che la rivendicazione di proprietà di \_\_\_\_\_, non essendo con ogni evidenza un onere ex combinati art. 140 cpv. 1 LEF e 34 cpv. 1 RFF, non è iscrivibile nell'elenco oneri. Il reclamo di \_\_\_\_\_ va pertanto respinto.

#### **E. 5**

Il fondo posto in esecuzione è iscritto a Registro fondiario quale comproprietà per 1/3 ciascuno di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_ rivendica in sostanza di essere comproprietaria, in luogo del marito \_\_\_\_\_, di un terzo del fondo.

#### **E. 6**

Né l'Ufficio di esecuzione né l'Autorità di vigilanza possono statuire -in linea di principio per carenza di competenza per materia di questa giurisdizione amministrativa- su questioni di diritto materiale come quella sul diritto di proprietà di un bene immobile ( DTF 72 III 16, 48 III 39). Quando, come in concreto, si è in presenza di una rivendicazione del preteso comproprietario, la procedura da seguire è quella di rivendicazione ( DTF 72 III 19, 48 III 39 ss.): in tal senso dovrà pertanto procedere l'UEF di Locarno dando avvio alla nota procedura ex art. 106-109 LEF (cfr. art 155 cpv. 1 LEF). Nelle more della procedura di rivendicazione l'incanto della nota particella rimarrà sospeso.

#### **E. 7**

Il reclamo 4 ottobre 1994 di \_\_\_\_\_ è dunque irricevibile per tardività mentre quello di \_\_\_\_\_ è respinto ai sensi dei considerandi. Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 TarLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 TarLEF), perché così previsto per normativa di diritto federale.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.